SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1190-A)

Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

FERRARI-AGGRADI, *Presidente;* **CALICE e SEGRETO,** *Vice Presidenti;* **PARRINO e ULIANICH,** *Segretari,* **BACICCHI, COLAJANNI, COLELLA, D'AMELIO, DEGOLA, DI MARINO, FASSINO, FERMARIELLO, GRAZIOLI, GUSSO, IANNARONE, LANDOLFI, MACALUSO, MANCINO, MANENTE COMUNALE, MODICA, PATRIARCA, PINTO, PITTELLA, RASTRELLI, RICCI, TRUZZI e TONUTTI,** *relatore*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

3 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

9 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, comunica di non avere nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

Articolo unico.

Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma, le parole: « sentiti, sulle direttive generali, i Presidenti delle Giunte regionali della Basilicata e della Campania, », *sono sostituite dalle seguenti*: « sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania, »;

nel quarto comma, le parole: « della Regione », *sono sostituite dalle seguenti*: « delle Regioni »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati. »;

all'articolo 2:

nel quinto comma:

alla lettera c), *dopo le parole*: « in favore », *sono aggiunte le seguenti*: « dei conviventi superstiti », *e le parole*: « capofamiglia oppure » *sono soppresse;*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla lettera d), *le parole*: « in favore delle famiglie » *sono inserite dopo le seguenti*: « ciascun nucleo familiare », *e sono aggiunte, in fine, le seguenti*: « , mezzi di circolazione necessari al lavoro; »;

alla lettera e), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « nonchè alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutte le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonchè per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto; »;

dopo la lettera e), *è inserita la seguente*:

« *f*) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata. »;

dopo il quinto, è aggiunto il seguente comma:

« Il sindaco, sotto la sua personale responsabilità, deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma. »;

all'articolo 3:

nel primo comma:

al capoverso introduttivo, dopo la parola: « abitazione » *sono aggiunte le seguenti*: « esclusivamente a causa ed » *e le parole*: « , il Commissario provvede », *sono sostituite dalle seguenti*: « nonchè per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il Commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede: »;

alla lettera a), *dopo le parole*: « alla requisizione », *sono inserite le seguenti*: « anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci », *e la parola*: « stipulare » *è sostituita dalle seguenti*: « alla stipula di »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le lettere c) *e* d) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *c*) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici. »;

dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti Sovrintendenze.

Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il Commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

Il Commissario provvede altresì al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla installazione degli alloggi di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilità. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese un dodicesimo dell'indennità annua come sopra determinata. Le indennità per l'occupazione d'urgenza devono essere pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione. »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi previsti alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione. »;

dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — I provvedimenti adottati dal Commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* delle regioni Basilicata e Campania. »;

all'articolo 4:

nel primo comma, le parole: « 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 », *e sono soppresse le parole*: « adibiti ad uso di abitazione »;

nel terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'as-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. »;

nel quarto comma, le parole: « 23 novembre ed il 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981. »;

i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le Regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.

Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento.

Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. La sospensione dei termini processuali opera fino a tutto il 15 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perchè l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.

Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonchè il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma. »;

dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito con diritto al rimborso da parte dello Stato dei corrispondenti interessi per l'intera durata della sospensione.

Art. 4-*ter*. — Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori in danno.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4-*quater*. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione.

I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1. »;

all'articolo 5:

nel primo comma, le parole: « 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 »;

nel terzo comma, le parole: « comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, », *sono sostituite dalle seguenti*: « comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, »;

nel quarto comma, là dove ricorrono, le parole: « 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 gennaio 1981 »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il nono comma è sostituito dal seguente:

« I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981. »;

all'articolo 7, nel secondo comma, le parole: « comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4, », *sono sostituite dalle seguenti*: « comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultano danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, »;

all'articolo 8, nel primo comma, le parole: « 23 novembre-31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 »;

all'articolo 10:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e colo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981. »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.

L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980. »;

all'articolo 11:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981. »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal de-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. È pure concesso lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di 100 addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori. »;

all'articolo 12:

nel primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma è altresì esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti ordinari e straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1980. Per il 1981 sono considerati utili per i braccianti agricoli dei comuni di cui all'articolo 4 le giornate risultanti dagli elenchi anagrafici del 1979 fatte salve le condizioni di miglior favore. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'Ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco. »;

nel terzo comma, le parole: « in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. », *sono sostituite dalle seguenti*: « residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dopo il decimo, è aggiunto il seguente comma:

« Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato. »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria — separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni — e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione. »;

dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. — Il pagamento della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, già residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero. »;

all'articolo 13:

nel secondo comma, le parole: « invalidi da medici appartenenti a » *sono sostituite dalle seguenti*: « permanentemente inabili da medici dipendenti da », *e, là dove ricorre, la parola*: « invalidità », *è sostituita dalla seguente*: « inabilità »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. »;

il quarto comma è soppresso;

nel quinto comma, dopo le parole: « presente articolo », *sono aggiunte le seguenti*: « decorrono dalla data dell'evento dannoso e »;

dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

« Art. 13-*bis*. — A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attività volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.

È fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività volontaria. »;

all'articolo 14, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:

« È prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costru-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno. »;

dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. — Il Commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:

a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.

Gli oneri conseguenti sono a carico dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 14-*ter*. — Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle predette province hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modifiche nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Ministro dell'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Art. 14-*quater*. — I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del Commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del Commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto per le spese riguardanti:

a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12;

b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;

c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;

d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.

Art. 14-*quinquies*. — Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

nale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto al dipendente comandato ai sensi dei commi precedenti, con prelievo sui fondi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 14-*sexies*. — Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, già modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Sono altresì prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 14-*septies*. — I termini per gli adempimenti connessi ala riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.

Art. 14-*octies*. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, è sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4.

Art. 14-*nonies*. — Sono esentati a domanda i cittadini, residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, soggetti alla leva per l'anno 1981, le cui famiglie abbiano subìto danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGGE

Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 326 del 27 novembre 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i Presidenti delle Giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice Commissari, nominati, su designazione del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche Amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del Commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della Regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonchè esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il Commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attività svolta.

Le funzioni attribuite al Commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Articolo 2.

È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Fondo è amministrato dal Commissario.

Il Fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonchè di enti e privati.

Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le Tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal Commissario. Il Commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Commissario o di un funzionario delegato.

Con lo stesso Fondo il Commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;

b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;

c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del Commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle Regioni, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonchè esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il Commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore dei conviventi superstiti

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;

d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;

e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame.

Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilità speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui Tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal Commissario.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

Articolo 3.

Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il Commissario provvede:

a) alla requisizione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, di idonee strutture, anche per il collocamento

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;

d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, per ciascun nucleo familiare, in favore delle famiglie, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, mezzi di circolazione necessari al lavoro;

e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame nonchè alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutte le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonchè per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;

f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata.

Il sindaco, sotto la sua personale responsabilità, deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 3.

Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione esclusivamente a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 nonchè per l'avvio della ripresa delle attività economiche, il Commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

a) alla requisizione, anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, al-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di uffici pubblici, ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di *roulottes*, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) a concedere incentivi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

d) a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

legato *E*, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

b) *identica*;

c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;

e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici.

Il Commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti Sovrintendenze.

Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica e di altre attività istituzionali il Commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attività scolastica.

Il Commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

Il Commissario provvede altresì al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla installazione degli alloggi di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilità. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto della indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385, per l'espropriazione delle aree da occupare,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

A questo fine il Fondo di cui al precedente articolo 2 è ulteriormente incrementato di lire 600.000 milioni.

Articolo 4.

Fino al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purchè provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980.

Le disposizioni previste nei commi precedenti sono prorogate sino al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ovvero per ciascun mese o frazione di mese un dodicesimo dell'indennità annua come sopra determinata. Le indennità per l'occupazione d'urgenza devono essere pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione.

Identico.

I contributi previsti alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione.

Articolo 3-*bis*.

I provvedimenti adottati dal Commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* delle regioni Basilicata e Campania.

Articolo 4.

Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

Identico.

La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purchè provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le Regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.

Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si appli-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

cano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento.

Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto, sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. La sospensione dei termini processuali opera fino a tutto il 15 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perchè l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.

Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonchè il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma.

Articolo 4-*bis*.

Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito con diritto al rimborso da parte dello Stato dei corrispondenti interessi per l'intera durata della sospensione.

Articolo 4-*ter*.

Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il locatario, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori in danno.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 dicembre 1980 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente alla imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.

È altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 4-*quater*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi anche di esperti estranei alla amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione.

I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1.

Articolo 5.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 gennaio 1981 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente alla imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.

Identico.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consigilo dei ministri di cui all'articolo 4, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 gennaio 1981 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. È altresì sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre 1980. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. È altresì sospesa fino al 31 gennaio 1981 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4.

Identico.

Identico.

Identico.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre 1980 ed il 29 giugno 1981.

Articolo 6.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.

La riscossione della imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Articolo 7.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.

Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4, l'imposta sul

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

l'articolo 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981.

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultano danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

Articolo 8.

La sospensione di cui all'articolo 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre - 31 dicembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Articolo 9.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal Commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative.

Articolo 10.

Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assistenza di malattia, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Identico.

Articolo 8.

La sospensione di cui all'articolo 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre 1980 - 31 gennaio 1981 nelle regioni Basilicata e Campania.

Identico.

Articolo 9.

Identico.

Articolo 10.

Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4.

Articolo 11.

Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per i propri dipendenti nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4.

Articolo 12.

Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integra-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.

L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.

Articolo 11.

Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.

Identico.

Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. È pure concesso lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza. Per le aziende con più di 100 addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

Articolo 12.

Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integra-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonchè il trattamento per gli assegni familiari. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'Ispettorato provinciale del lavoro o l'autorità comunale competente.

I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonchè agli impiegati ed ai dirigenti.

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.

I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

zione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonchè il trattamento per gli assegni familiari. Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma è altresì esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti ordinari e straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1980. Per il 1981 sono considerati utili per i braccianti agricoli dei comuni di cui all'articolo 4 le giornate risultanti dagli elenchi anagrafici del 1979 fatte salve le condizioni di miglior favore. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'Ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco.

Identico.

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Articolo 13.

È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subìto per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche Amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato.

Identico.

Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria — separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni — e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione.

Articolo 12-*bis*.

Il pagamento della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, già residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero.

Articolo 13.

Identico.

Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di inabilità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

Articolo 14.

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

Soppresso.

Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

Articolo 13-*bis*.

A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attività volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.

È fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività volontaria.

Articolo 14.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

È prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno.

Identico.

Identico.

Articolo 14-*bis*.

Il Commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone:

a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati.

Gli oneri conseguenti sono a carico dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Articolo 14-*ter*.

Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle predette province hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modifiche

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Articolo 14-*quater*.

I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del Commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del Commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto per le spese riguardanti:

a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12;

b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;

c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;

d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12.

Articolo 14-*quinquies*.

Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a 5.000 abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto al dipendente comandato ai sensi dei commi precedenti, con prelievo sui fondi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 15.

All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 14-*sexies*.

Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, già modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Sono altresì prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a 20.000 abitanti il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Articolo 14-*septies*.

I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981.

Articolo 14-*octies*.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, è sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4.

Articolo 14-*nonies*.

Sono esentati a domanda i cittadini, residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, soggetti alla leva per l'anno 1981, le cui famiglie abbiano subìto danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche.

Articolo 15.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980.

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — REVIGLIO — ANDREATTA — FOSCHI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)